



DELIBERA N. 136 del 15 aprile 2026

### Oggetto

Istanza di parere ex articolo 220, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 – OE istante: Consorzio Stabile CO.TRA.F. Società Consortile a Responsabilità Limitata – SA: AMA S.p.A. - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata monomateriale, trasporto, conferimento di imballaggi in vetro EER 15 01 07 e di manutenzione di n. 10.052 campane, suddivisa in 8 lotti territoriali, per un periodo di 36 (trentasei) mesi - CIG Lotto 1: B8B5CD8821- Lotto 2: B8B5CD98F4 - Lotto 3: B8B5CDA9C7 - Lotto 4: B8B5CDBA9A - Lotto 5: B8B5CDCB6D - Lotto 6: B8B5CDDC40 - Lotto 7: B8B5CDED13 - Lotto 8: B8B5CDFDE6 - Importo a base di gara: € 18.015.000,00

**UPREC-PRE-0087-2026-S-PREC**

### Riferimenti normativi

*Artt. 1, 2 e 3; art. 113; art. 101, d.lgs. n. 36/2023*

### Parole chiave

***Requisiti di partecipazione - Requisiti di esecuzione – Criteri distintivi - Regolazione della lex specialis - Soccorso istruttorio – Limiti***

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione  
nell'adunanza del 15 aprile 2026

### DELIBERA

**VISTA** l'istanza di parere relativa alla procedura per l'affidamento del contratto in oggetto, acquisita con prot. n. 18213 del 23.02.2026;

**CONSIDERATO** che l'istante chiedeva un parere sulla legittimità del provvedimento di esclusione disposto nei propri confronti in data 26.01.2026, per aver allegato documentazione comprovante la disponibilità dei mezzi entro 150 giorni anziché i 90 giorni previsti dalla *lex specialis*, sostenendo che la prescrizione relativa alla disponibilità dei mezzi costituisce un requisito di esecuzione ai sensi del paragrafo 22, la cui inosservanza non avrebbe dovuto comportare l'esclusione dalla gara, bensì incidere solamente sulle sorti del rapporto contrattuale successivo all'eventuale aggiudicazione e che, in ogni caso, la difformità riscontrata



nell'atto di impegno allegato all'offerta tecnica costituirebbe un mero refuso, suscettibile di essere sanato;

**VISTO** il contenuto del provvedimento contestato che evidenziava, a motivo dell'esclusione, il fatto che: *«Con riferimento alla documentazione relativa ai mezzi offerti (libretti di circolazione/contratti/precontratti di acquisto e/o noleggio) prodotta a comprova di quanto dichiarato in dichiarazione di offerta Tecnica, è stato rilevato che, per ciascun Lotto, l'Atto di impegno per la compravendita dei veicoli, stipulato con la società [...], garantisce la disponibilità degli automezzi entro il termine di 150 giorni dall'aggiudicazione. Tale previsione risulta in palese contrasto con il requisito minimo di 90 giorni stabilito come condizione inderogabile al paragrafo 22 del Disciplinare di Gara»*. Inoltre, la stessa dava atto del fatto che *«la difformità integra una carenza essenziale del requisito tecnico-operativo richiesto dalla lex specialis»* non sanabile mediante soccorso istruttorio, *«in quanto risulterebbe modificativa di un elemento essenziale dell'offerta tecnica»*;

**VISTO** il disciplinare di gara che, al paragrafo 17 (Offerta tecnica), nel definire la composizione dell'offerta tecnica elenca, a pena di esclusione, tra i documenti da produrre la: *«documentazione relativa ai mezzi offerti (libretti di circolazione/contratti/precontratti di acquisto e/o noleggio) a comprova di quanto dichiarato in Dichiarazione di offerta tecnica»*. Al successivo paragrafo 22 (Aggiudicazione e stipula del contratto), stabilisce, tra l'altro, che l'aggiudicatario dovrà produrre entro 30 giorni la tabella riepilogativa degli automezzi, che dovranno confermare quanto dichiarato *«nell'Offerta Tecnica migliorativa (criterio B – Parco Automezzi utilizzati per espletamento del servizio) e rispettare le prescrizioni minime previste dal Capitolato Tecnico. [...] La mancata presentazione della copia conforme dei libretti di circolazione e/o dei contratti di cui sopra entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della menzionata comunicazione e dunque la mancata dimostrazione della piena disponibilità dei mezzi offerti nella tempistica richiesta, determinerà la caducazione dell'aggiudicazione»* e che l'aggiudicatario entro 90 giorni deve avere disponibili ed efficienti tutte le attrezzature, mezzi e migliorie, affinché la Stazione Appaltante possa verificarne la piena funzionalità e coerenza con le previsioni contrattuali; in ogni caso, il servizio di raccolta dovrà essere avviato entro 120 giorni, sancendo infine che *«Il mancato rispetto delle tempistiche sopra riportate, determinerà la risoluzione del Contratto, con scorrimento della graduatoria»*. Infine, il paragrafo 15 (Soccorso istruttorio) dispone la possibilità di sanare le carenze della documentazione di cui alla domanda di partecipazione e non quella che compone l'offerta tecnica ed economica, nonché la possibilità di chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta, che in ogni caso non potranno modificarne il contenuto;



**VISTO** il Chiarimento n. 6, pubblicato dalla Stazione appaltante che, in risposta ad uno specifico quesito circa la rilevanza dei contratti di pre-acquisto e pre-noleggio ai fini dell'attribuzione del punteggio riscontrava: *«saranno presi in considerazione esclusivamente gli automezzi effettivamente nelle disponibilità dei Concorrenti risultanti dalla Documentazione relativa agli automezzi offerti, corrispondenti ai valori minimi indicati all'art. 5.1 del Capitolato Tecnico dimostrabili anche attraverso la produzione di contratti di pre/acquisto e/o pre/noleggio da cui sia evidente la data certa di consegna che dovrà rientrare nei limiti temporali di 90 gg dalla comunicazione di aggiudicazione come indicato all'art. 22 del disciplinare»;*

**VISTA** la richiesta di integrazione documentale, resasi necessaria, del 27.02.2026, cui è stato dato riscontro il 02.03.2026;

**VISTO** l'avvio dell'istruttoria comunicato il 03.03.2026;

**VISTA** la memoria della Stazione appaltante del 09.03.2026 che, a conferma della legittimità del proprio operato, rappresentava di aver escluso il concorrente per il mancato rispetto della prescrizione minima e inderogabile del paragrafo 22 del disciplinare, espressamente accettata in sede di partecipazione e di non aver proceduto all'attivazione del soccorso istruttorio in quanto, sebbene la difformità fosse qualificata dal concorrente come mero rifiuto, la sua eventuale rettifica avrebbe comportato una modifica postuma dell'offerta tecnica in spregio ai principi di inalterabilità dell'offerta, di *par condicio* e di autoresponsabilità, attribuendo all'istante un vantaggio rispetto agli altri concorrenti che avevano invece formulato le proprie offerte vincolandosi a tempi più stringenti e onerosi richiesti dalla Stazione appaltante. Infine, la stessa evidenziava di avere il dovere di escludere *ex ante* le offerte che, per dichiarazione stessa del concorrente, risultassero *«palesamente incompatibili con le prescrizioni minime di gara»*, atteso che *«accettare un'offerta che dichiara l'indisponibilità dei mezzi per ulteriori 60 giorni rispetto al limite massimo»* avrebbe significato sottoscrivere un contratto già destinato all'inadempimento, con conseguente interruzione del servizio pubblico;

**VISTO** il vigente Regolamento di precontenzioso;

**CONSIDERATO** che la questione controversa sottoposta all'Autorità attiene alla legittimità di un provvedimento di esclusione per non conformità alle prescrizioni della *lex specialis* e al mancato esperimento del soccorso istruttorio;

**RILEVATO** che l'ordinamento, con l'art. 100 e l'art. 113, riconosce ampia discrezionalità alla Stazione appaltante nella redazione degli atti di gara, che è legittimata sia ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, sia a definire specifici requisiti ritenuti essenziali ai fini dell'esecuzione che i concorrenti dichiarano di accettare, purché tale



scelta risponda ai parametri di legalità, ragionevolezza e proporzionalità rispetto allo scopo perseguito, alla tipologia e all'oggetto dello specifico appalto e non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza (cfr. Cons. St., III, 20.03.2020 n. 2004; 02.03.2020 n. 1484; V, 23.09.2015 n. 4440). Nell'esercizio di tale discrezionalità, come noto, le prescrizioni di gara devono essere frutto di una adeguata istruttoria, nonché ragionevoli e proporzionali rispetto all'interesse perseguito dalla Stazione appaltante, in modo da contemperare la pluralità di interessi in gioco (cfr. Cons. St., V, 15.11.2021 n. 7597; ANAC, pareri n. 67 del 25.02.2025 e n. 32 del 17.01.2024);

**RITENUTO** che tale discrezionalità si estende anche alla fase di valutazione e verifica dei requisiti, dell'offerta e delle condizioni di esecuzione, quale processo di specifica pertinenza della Stazione appaltante, alla quale è rimessa ogni decisione in ordine all'eventuale esclusione dalla gara d'appalto dell'operatore economico, avendo riguardo all'oggetto e alle caratteristiche tecniche dell'affidamento: infatti, solo la Stazione appaltante, accertando la corrispondenza effettiva e concreta delle capacità e delle condizioni contrattuali dichiarate dai concorrenti alle esigenze che essa persegue, è nelle condizioni di valutare i rischi cui potrebbe essere esposta aggiudicando l'appalto ad un concorrente la cui affidabilità sia dubbia, ovvero la cui capacità non risponda alla soddisfazione dell'interesse pubblico (*ex multis*, ANAC, pareri n. 67 del 25.02.2025, n. 158 del 19.04.2023 e n. 397 del 06.09.2023 e parere di funzione consultiva n. 21/2024);

**RITENUTO** che tale processo valutativo, espressione della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, alla quale l'ordinamento l'ha attribuita, vada esercitato alla luce dei principi generali di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2023. Infatti, il nuovo Codice, operando un'esplicita codificazione di tali principi, ha inteso riconoscere una più ampia libertà di iniziativa e di autoresponsabilità in capo alle Stazioni appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalità amministrativa e tecnica. In tale architettura, assume un ruolo dirimente il principio del risultato *«da qualificare quale super-principio da applicare anche ai fini dell'interpretazione delle ulteriori disposizioni codicistiche, ex art. 4»*. Tale principio, come evidenziato dalla giurisprudenza *«impone vieppiù che gli operatori professionali siano in possesso della qualificazione prevista ex lege in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento [...], non potendosi interpretare il principio del risultato in maniera antitetica rispetto al principio di legalità»* (cfr. da ultimo, Cons. St., V, 29.01.2026 n. 795 e giurisprudenza ivi citata; 11.12.2025 n. 9802). L'Amministrazione è pertanto chiamata a tendere al miglior esito possibile della gara, garantendo non solo economicità, ma soprattutto qualità e sicurezza della prestazione, in difesa dell'interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura di affidamento. A tale principio del



risultato si salda il principio della fiducia che valorizza l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, nonché la responsabilità che ogni Stazione appaltante ha di svolgere gare non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un'opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività; si tratta quindi di un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della PA, in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile. Ne discende un mutato paradigma in cui la stessa concorrenza non si atteggia più quale fine a sé stante o limite formale, bensì opera in funzione del risultato, selezionando esclusivamente gli operatori idonei a garantire anche qualitativamente la corretta esecuzione contrattuale (cfr. da ultimo, ANAC, pareri n. 235 del 03.06.2025; n. 435 del 30.09.2024; n. 236 del 15.05.2024; TAR Catania, 12.12.2023 n. 3738; Cons. St., V, 27.02.2024 n. 1924; TAR Napoli, 15.01.2024 n. 377; Cons. St., III, 15.11.2023 n. 9812);

**RITENUTO** che il sindacato di tale processo valutativo, dalla definizione delle regole di gara alla valutazione dei requisiti di partecipazione e delle condizioni di esecuzione, in quanto espressione della discrezionalità dell'Amministrazione, sia esercitabile solo per vizi di macroscopica irragionevolezza o illegittimità, travisamento dei fatti, e non possa tradursi in una nuova verifica di merito da parte dell'Autorità, trattandosi di questione riservata all'esclusiva competenza della Stazione appaltante (cfr. ANAC pareri n. 235 del 03.06.2025; n. 158 del 19.04.2023; n. 614 del 08.09.2022; n. 354 del 22.04.2020; Cons. St., V, 10.10.2017, n. 4680);

**RILEVATO** che, con esplicito riferimento ai requisiti di esecuzione, l'art. 113 del d.lgs. n. 36/2023, nel dare recepimento alla normativa europea di cui all'art. 70 della direttiva 2014/24/UE e all'art. 87 della direttiva 2014/25/UE, facoltizza le Stazioni appaltanti a richiedere agli operatori concorrenti, in aggiunta al possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 100, ulteriori requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e innovazione, e purché precisati nel bando di gara (cfr. TAR Lazio, Roma, 23.10.2024 n. 18398; Cons. St., III, 19.10.2023 n. 9255; V, 18.07.2022 n. 6137);

**RILEVATO** che la giurisprudenza colloca tra i requisiti di esecuzione gli elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio, vale a dire i mezzi, gli strumenti, i beni e le attrezzature necessari all'esecuzione della prestazione (Cons. St., V, 18.12.2020 n. 8159), così distinguendoli dai requisiti di partecipazione, che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara in quanto requisiti generali di moralità e requisiti speciali di capacità. Infatti, mentre il possesso dei requisiti di partecipazione è richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell'offerta, i



requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto (Cons. St., V, 30.09.2020 n. 5734; 30.09.2020 n. 5740; 12.02.2020 n. 1071), pur potendo essere considerati nella *lex specialis* come elementi dell'offerta, a volte essenziali, o idonei all'attribuzione di un punteggio premiale (Cons. St., V, 03.04.2019 n. 2190; 29.07.2019 n. 5309; 25.03.2020 n. 2090);

**RILEVATO** che tale impostazione risponde all'esigenza di evitare che i concorrenti siano gravati dell'onere di acquisire preventivamente mezzi e risorse prima ancora di conoscere l'esito della gara, atteso che *«il fatto di obbligare gli offerenti a soddisfare tutte le condizioni di esecuzione dell'appalto sin dalla presentazione della loro offerta costituisce un requisito eccessivo che, di conseguenza, rischia di dissuadere tali operatori dal partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e, in tal modo, viola i principi di proporzionalità e di trasparenza garantiti dall'articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva»* (Corte di giustizia UE, sez. I, 08.07.2021, causa C-428/19). La stessa Corte ha, tuttavia, chiarito come l'attrazione di una specifica capacità prestazionale nell'alveo dei requisiti di partecipazione, sebbene inerente *strictu sensu* alle concrete modalità di svolgimento della futura attività contrattuale, ben possa essere giustificata dall'esigenza della Stazione appaltante di assicurarsi, a monte, che i partecipanti alla gara dimostrino di poter essere nelle condizioni di svolgere determinate prestazioni richiedenti caratteristiche operative peculiari;

**RILEVATO** che al riguardo il Consiglio di Stato (III, 26.10.2023 n. 9255) ha chiarito che *«la regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che, se richiesti come elementi essenziali dell'offerta o per l'attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l'esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell'aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall'aggiudicazione, per l'impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all'aggiudicatario (Cons. St., V, 07.03.2022 n.1617). [...] Va ancora ricordato che, secondo un principio giurisprudenziale posto a salvaguardia dell'attendibilità delle offerte e della serietà della competizione, nonché dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, in caso di incertezza interpretativa va preferita una interpretazione delle clausole del bando nel senso che i mezzi e le dotazioni funzionali all'esecuzione del contratto, soprattutto quando valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'offerta tecnica, devono essere individuati già al momento della presentazione dell'offerta, con un impegno del concorrente ad acquisirne la disponibilità, a carattere vincolante (Cons. St., V, 25.03.2020*



n. 2090; 23.08.2019 n. 5806; 29.07.2019 n. 5308) ovvero compiutamente modulato dalla Stazione appaltante quanto alla serietà ed alla modalità della sua assunzione o alle condizioni e ai termini di adempimento dell'obbligazione futura (Cons. St., V, 02.02.2022 n. 722; 18.12.2020 n. 8159)»;

**RITENUTO** altresì che, come chiarito dal TAR Lazio, Roma, 16.02.2026 n. 3035, occorre contemperare due differenti interessi: da un lato, l'esigenza di non trasformare i requisiti di esecuzione in requisiti di partecipazione, onerando i concorrenti di dotarsi preventivamente dei mezzi prima ancora di conoscere l'esito della gara, che restringerebbe indebitamente la concorrenza a favore degli operatori già presenti sul mercato; dall'altro, la legittima prerogativa della Stazione appaltante di non ammettere le offerte che appaiano palesemente inaffidabili, sulla base di elementi chiari e univoci, dimostranti con elevato grado di probabilità, di non poter eseguire la prestazione alle condizioni richieste;

**RILEVATO** che, in ragione di tali presupposti, la disponibilità dei mezzi necessari all'espletamento del servizio costituisce, per sua natura, un requisito di esecuzione, in quanto elemento caratterizzante la fase esecutiva e, in quanto condizione per la stipulazione del contratto, non necessita di dimostrazione già al momento della presentazione dell'offerta, essendo sufficiente in tale sede l'impegno del concorrente ad acquisirne la disponibilità in caso di aggiudicazione (cfr. Cons. St., V, 02.02.2022 n. 722; III, 19.10.2023 n. 9255; IV, 04.08.2025 n. 6882). Tuttavia, al fine di bilanciare tali interessi del mercato con l'esigenza della Stazione appaltante di assicurarsi l'effettiva capacità esecutiva dei concorrenti, la *lex specialis* può declinare tale garanzia già in sede di partecipazione (Cons. St., V, 08.01.2026 n. 137; III, 26.10.2023 n. 9255);

**RITENUTO** dunque che la questione dirimente non è se la disponibilità dei mezzi sia ontologicamente un requisito di esecuzione, circostanza non in discussione, bensì come la *lex specialis* abbia regolato tale requisito di esecuzione e come abbia qualificato e disciplinato tale disponibilità ed il relativo impegno contrattuale, eventualmente anticipandone la verifica di compatibilità già in sede di gara, a garanzia dell'interesse pubblico perseguito nell'affidamento del contratto;

**RITENUTO** che tale operazione ermeneutica debba essere condotta alla luce dei criteri letterale e sistematico, previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c., applicabili all'interpretazione della *lex specialis*: il criterio letterale impone di privilegiare il significato immediatamente evincibile dal testo, mentre il criterio sistematico impone di coordinare le varie clausole in funzione del senso complessivo dell'atto, senza che il procedimento ermeneutico possa condurre all'integrazione delle regole di gara con significati non chiaramente desumibili dalla sua espressione testuale (cfr. ANAC, parere n. 514 del 22.12.2025 e precedenti ivi indicati; n. 59 del 24.02.2021; TAR



Lazio, Roma, 06.03.2025 n. 4807 e giurisprudenza ivi richiamata). Il canone della totalità, introdotto dall'art. 1363 c.c., impone infatti che dai singoli elementi di cui l'atto è formato si ricavi il senso del tutto e, nel medesimo tempo, si debba intendere il singolo elemento in funzione del tutto di cui è parte integrante, con il limite invalicabile del divieto di integrazione della *lex specialis* (cfr. Cons. St., V, 13.09.2024 n. 7570; 02.01.2026 n. 13). Il principio del *favor participationis* opera, dunque, come criterio residuale e sussidiario, attivabile esclusivamente in presenza di obiettiva ambiguità testuale, e non come strumento generale di interpretazione estensiva delle clausole di gara;

**RILEVATO** altresì che le regole stabilite discrezionalmente dalla Stazione appaltante negli atti di gara, in quanto poste a garanzia dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, vincolino non solo i concorrenti ma la stessa Amministrazione, tenuta alla loro osservanza, con la duplice conseguenza che ne è impedita la successiva disapplicazione e che la violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni. Proprio per il principio dell'autovincolo, l'Amministrazione infatti *«non conserva alcun margine di discrezionalità nella concreta attuazione delle clausole di gara, non potendo disapplicarle neppure nel caso in cui talune di esse risultino inopportune o incongruamente formulate, salva la possibilità di far luogo, nell'esercizio del potere di autotutela, all'annullamento del bando, esigendo la tutela dell'affidamento dei destinatari una interpretazione che dia prevalenza alle espressioni letterali ed escluda ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa diretto a evidenziare pretesi significati generativi di incertezze nell'applicazione»* (cfr. C.G.A.S., sez. giur., 27.05.2025 n. 399; Cons. St., Ad. plen., 25.04.2014 n. 9; ANAC, pareri n. 514 del 22.12.2025; n. 226 del 04.03.2020; n. 1084 del 21.11.2018);

**RITENUTO** che, nel caso di specie, la *lex specialis* abbia, nell'ambito di tale cornice giuridica, qualificato e disciplinato la disponibilità dei mezzi come requisiti di esecuzione, prevedendone tuttavia la dichiarazione in sede di offerta, mediante la richiesta di allegare contratti o precontratti con clausole conformi alle condizioni di esecuzione previste, comprensive del termine di disponibilità di 90 giorni: tale dato emerge dal combinato disposto dei richiamati paragrafi 17 e 22 e dal chiarimento n. 6. Dalla lettura sistematica di tali disposizioni, si evince un'interpretazione univoca e priva di ambiguità: la Stazione appaltante, nell'ambito della discrezionalità riconosciuta, ha consapevolmente scelto di anticipare in sede di offerta la verifica della compatibilità del futuro impegno contrattuale del concorrente con il termine di 90 giorni stabilito. Tale scelta non integra un onere sproporzionato né una barriera anticoncorrenziale, in quanto non impone al concorrente di possedere già i mezzi al momento dell'offerta, ma si limita a richiedere che l'atto di impegno con il fornitore futuro sia



compatibile con il termine prescritto, affinché, nell'ottica del principio del risultato, siano selezionati operatori concretamente in grado di avviare il servizio nei tempi previsti (cfr. TAR Torino, 13.03.2025 n. 495; TAR Lazio, Roma, 23.10.2024 n. 18398);

**RITENUTO** che, nel caso di specie, il giudizio prognostico di inaffidabilità effettuato dalla Stazione appaltante si fonda su un elemento chiaro e univoco, consistente nell'atto prodotto dall'offerente in allegato all'offerta tecnica, dal quale risulta, contrattualmente vincolante, un termine di consegna dei mezzi di 150 giorni, incompatibile con la prescrizione di gara di 90 giorni;

**CHIARITA** la conformità dell'operato della Stazione appaltante sotto tale primo profilo, occorre esaminarne la correttezza relativamente al soccorso istruttorio non esperito;

**VISTO** il contenuto dispositivo dell'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 che identifica quattro tipologie di soccorso istruttorio: 1) il *cd. soccorso istruttorio integrativo o completivo* (co. 1, lett. a), volto a colmare carenze della documentazione necessaria alla partecipazione, con esplicita esclusione della documentazione inerente all'offerta; 2) il *cd. soccorso sanante* (co. 1, lett. b), volto a rimediare a omissione, inesattezze o irregolarità della documentazione, con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili; 3) il *cd. soccorso procedimentale o soccorso istruttorio in senso stretto* (co. 3) consistente nella richiesta di chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, fermo in ogni caso il divieto di apportarvi qualunque modifica; 4) il *cd. soccorso correttivo* (co. 4), funzionale a rettificare un errore materiale contenuto nell'offerta, fermo il duplice limite formale del rispetto dell'anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica (cfr., da ultimo, Cons. St., V, 20.02.2025 n. 1425; ANAC, pareri n. 573 del 10.12.2024; n. 360 del 17.07.2024; n. 60 del 07.02.2024; n. 421 del 22.10.2025);

**POSTO** che il nuovo impianto normativo del soccorso istruttorio, che si fonda su un'ottica antiformalistica in aderenza al principio del risultato e della fiducia, incontra il limite invalicabile del principio della *par condicio* tra i concorrenti, del divieto di modifica dell'offerta (cfr. in tal senso, da ultimo: Cons. St., V, 20.02.2025 n. 1425; TAR Lazio, Roma, IV ter, 03.01.2025 n. 90; II, 09.01.2025 n. 396; TAR Campania, Napoli, II, 31.01.2025, n. 855; TAR Sicilia, Catania, IV, 03.03.2025 n. 803, ANAC, pareri n. 573 del 10.12.2024; n. 360 del 17.07.2024; n. 60 del 07.02.2024; n. 421 del 22.10.2025) e del principio di autoresponsabilità, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi



nella presentazione della documentazione con la conseguenza che, in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della *par condicio*, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del ricorrente che non ha presentato nei termini e con le modalità previste dalla *lex specialis*, una dichiarazione o documentazione conforme al bando (ex multis, Cons. St., III, 28.11.2018, n. 6752; III, 04.01.2019, n. 96; V, 22.11.2019, n. 7975; Cons. St., V, 23.11.2022 n. 10325; ANAC, pareri n. 370 del 26.07.2023; n. 508 del 08.11.2023; n. 60 del 07.02.2024; n. 303 del 24.06.2024; n. 360 del 17.07.2024; n.573 del 10.12.2024);

**RITENUTO** che, nel caso di specie, nessuna delle quattro tipologie di soccorso istruttorio potrebbe trovare applicazione, in quanto:

- il soccorso integrativo e il soccorso sanante, (art. 101, co. 1 lett. a e b) sono espressamente esclusi dal paragrafo 15 della legge di gara, in quanto la documentazione sui mezzi offerti, comprensiva di contratti prevedenti il termine di disponibilità imposto dalla *lex specialis*, è allegato costitutivo dell'offerta tecnica;
- il soccorso procedimentale (art. 101, co. 3) non può trovare applicazione in quanto volto a chiedere chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta al fine di ricercarne l'effettiva volontà e superarne le eventuali ambiguità, (cfr. Cons. St., V, 20.02.2025 n. 1425; ANAC, parere n. 421 del 22.10.2025): nel caso di specie, il contenuto dell'atto prodotto prevede esplicitamente e non ambigualmente un termine di 150 giorni e consentirne la sostituzione o la rettifica comporterebbe di fatto una modifica sostanziale, travalicando i limiti del soccorso procedimentale e risolvendosi in un vulnus al principio di *par condicio* e di inalterabilità delle offerte (cfr. Cons. St., V, 23.11.2022 n. 10325; III, 09.03.2026 n. 1850; cfr. Cons. St., III, 27.02.2025 n. 1707);
- il soccorso correttivo (art. 101, co. 4) non può essere esperito in quanto, nel caso di specie, la difformità non presenta i caratteri dell'errore materiale rilevabile *ictu oculi*: il termine di 150 giorni non è un refuso di carattere accidentale, bensì il contenuto di un contratto stipulato, la cui modifica imporrebbe una nuova manifestazione di volontà o la produzione di un nuovo atto di impegno;

**RITENUTO** infatti che il principio del risultato, che impone di selezionare operatori concretamente in grado di garantire la corretta esecuzione del servizio nei tempi previsti, e al quale la lettura antiformalistica è ispirata, non può interpretarsi «*in maniera antitetica rispetto al principio di legalità*» (Cons. St., V, 29.01.2026 n. 795; 11.12.2025 n. 9802), né prevalere sul



principio di *par condicio*, che «*richiede l'applicazione uniforme e uguale per tutti delle regole della gara*» (Cons. St., V, 29.01.2026 n. 795): consentire la partecipazione di un concorrente la cui documentazione attesta contrattualmente l'impossibilità di rispettare un termine essenziale della *lex specialis* non tutelerebbe il risultato, bensì altererebbe la competizione a danno di operatori adempienti alle prescrizioni di gara e violerebbe il principio di autoresponsabilità;

**RITENUTE**, pertanto, non accoglibili le contestazioni sollevate, in quanto, nel caso di specie, dalla documentazione in atti, non siano evincibili profili di manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza, arbitrarietà o palese travisamento dei fatti posti in essere nel processo valutativo che ha condotto all'esclusione del concorrente istante: al contrario, l'operato della Stazione Appaltante appare coerente con le prescrizioni della *lex specialis*, con i principi generali in materia di contrattualistica pubblica e con gli orientamenti giurisprudenziali e dell'Autorità sopra richiamati;

#### Il Consiglio

ritiene pertanto, per le motivazioni che precedono e limitatamente alle questioni esaminate, che l'operato della Stazione appaltante, estrinsecatosi nel provvedimento di esclusione contestato, sia conforme ai principi generali in materia di contrattualistica pubblica e alla normativa di riferimento.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 22 aprile 2026

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente